

LA CIRCOLAZIONE DI CULTURE COSTITUZIONALI ESTERE NEL TRIENNIO “GIACOBINO” IN ITALIA¹

Fernanda Mazzanti Pepe

Resumen:

L'analisi, attraverso i casi emblematici di Pagano e di Compagnoni, delle culture costituzionali che circolarono nel triennio “giacobino” italiano consente di verificare che l'influenza del costituzionalismo francese fu esercitata non tanto o non solo nella sua versione giacobina, quanto in quella, alternativa e liberal-democratica dei girondini. Si pone così la necessità di una revisione della tradizionale partizione democratici-moderati, categorie insufficienti a dar conto della complessità, fin dalla fase iniziale del Risorgimento, delle posizioni destinate a confrontarsi in tutto il periodo risorgimentale.

Abstract:

Analysis of constitutional culture during the “triennio giacobino” (through the Pagano and Campagnoni cases) shows that the influence of french constitutionalism was not only in its jacobin version, but also in the liberal-democratic girondin version. So, traditional division between democratic and moderate politics should be modified, because these two categories are not enough to show the complexity of the political positions that will be opposite during the “Risorgimento” era.

Parole chiave:

Triennio giacobino italiano - Culture costituzionali - Alternativa girondina

Key Words:

Giacobin italian triennial – Constitutional Culture – Girondin alternative

1. Considerato che poco più di un decennio separa il costituzionalismo di fine settecento da quello che elaborerà le costituzioni di Cadice e di Palermo e poco più di un ventennio –lo spazio, cioè, di una sola generazione- da quello che, nel Risorgimento italiano, assumerà a modello privilegiato la costituzione di Cadice, gli spunti di riflessione che proporrò qui sulla categoria del “giacobinismo”, nell'ottica di una revisione della tradizionale partizione democratico/moderato, potranno

¹ Il testo riproduce la relazione tenuta al Convegno “1812 fra Cadice e Palermo. Nazione, Costituzione, Rivoluzione”. (Palermo-Messina, 5-10 dicembre 2005) e di essa mantiene volutamente il carattere di immediatezza, proprio dell'esposizione orale, con la sola aggiunta, in nota, dei riferimenti bibliografici essenziali.

assumere, sul piano del metodo e delle ipotesi di lavoro, una valenza preliminare al tema del Convegno.

2. Un costituzionalismo, quello del triennio, di impronta francese, ma in cui erano tutt'altro che assenti le suggestioni provenienti dalla cultura costituzionale inglese e, soprattutto, americana.. Se ci si pone sul terreno delle culture costituzionali, la prima questione da affrontare è quella relativa a "quale" cultura francese si facesse riferimento, e a quali "ibridazioni" potesse dare origine la circolazione di diversi modelli costituzionali. La tesi che proporrò qui, attraverso l'esame dei casi emblematici di Francesco Mario Pagano e di Giuseppe Compagnoni, è che la cultura costituzionale della rivoluzione francese esercitò la sua influenza non tanto o non solo nella sua versione "giacobina", quanto in riferimento a quell'"alternativa girondina", da me individuata, ormai quasi un decennio fa, in una monografia su Brissot, come specifico modello costituzionale, alternativo appunto ai caratteri che il costituzionalismo francese andava assumendo².
3. Pagano, nel suo progetto per la costituzione della Repubblica napoletana del '99, afferma di essersi limitato a ricalcare la costituzione della "madre repubblica francese". In realtà i "pochi cangiamenti", le "alcune modificazioni o aggiunzioni"³ apportate alla costituzione dell'anno III sembrano tutt'altro che irrilevanti: esse sono invece tali da stabilire profonde differenze dal modello adottato⁴.
4. Occorre ricordare, per cogliere il senso di queste differenze, le precedenti riflessioni svolte da Pagano nei *Saggi Politici*, usciti in prima edizione tra il 1783 ed il 1785. Qui, in tema di diritti civili e politici, appaiono evidenti, e non modificate nella seconda edizione del 1791-92, le consonanze con il modello inglese, per il primato affidato ai primi rispetto ai secondi e per l'individuazione delle finalità e dello stesso principio di legittimazione degli Stati nella difesa appunto dei diritti civili , i soli naturali ed appartenenti a tutti.
5. Vi emerge però anche l'idea della necessità di una costituzione scritta: un nuovo concetto di costituzione si affianca così a quello più tradizionale di "leggi fondamentali". Una costituzione scritta è reputata infatti un imprescindibile carattere affinché la "legge fondamentale" possa dar origine ad un "regolare governo"⁵. Una prospettiva che non poteva non provenire dagli eventi di oltreatlantico, che gli erano ben noti, non solo perché nel 1784 era uscita sulla *Scelta Miscellanea*, cui egli

² F. MAZZANTI PEPE, *Il nuovo mondo di Brissot. Libertà e istituzioni tra antico regime e rivoluzione*, Torino, 1996, praecipue pp. 322 sgg.

³ Progetto di costituzione della repubblica napoletana presentato al governo provvisorio dal comitato di legislazione , riprodotto in M. BATTAGLINI, *Mario Pagano e il progetto di costituzione della repubblica napoletana*, Roma, 1994, Rapporto introduttivo.

⁴ Cfr. più ampiamente sul tema il mio F. M. Pagano dai *Saggi politici* al progetto costituzionale del 1799: modelli culturali e costituzionali in "Il Pensiero politico", XXIV, 2001, n. 2, pp. 226-37.

⁵ Cfr. F.M.PAGANO, *Saggi politici, De' principi, progressi e decadenze della società*, Edizione seconda, corretta ed accresciuta (1791-1792), a cura di L.Firpo e L.Salvetti Firpo, Napoli, 1993, Saggio V, 23, p. 358.

collaborava, un'ampia e dettagliata relazione sulla Costituzione degli Stati Uniti, ma soprattutto perché, più in generale, l'esempio degli Stati Uniti, dall'età di Franklin e Filangieri aveva non poco influito sul pensiero politico meridionale⁶.

6. Nel 1782 erano inoltre uscite le *Observations* del Mably sulle costituzioni americane; e nell'introduzione ai *Saggi* Pagano inserisce questo autore tra i pochi grandi maestri degni di esplicita menzione, pur non in riferimento a questa pubblicazione, ma al suo studio "filosofico" della storia, alla ricerca dei nessi tra politica e morale⁷. Molti sono gli elementi di contatto con Mably che emergono già nei *Saggi*, a partire dalla stessa impostazione di fondo, alla ricerca di una *aurea mediocritas* sul piano politico, realizzabile con una "prudenza" che induce a diffidare di un innaturale volontarismo morale e politico, e dunque a privilegiare forme di governo "miste" o bilanciate. Lo stesso tema dell'eguaglianza delle condizioni, che ha avuto anche letture di tipo giacobino, è recepito più correttamente da Pagano come aspirazione ad una "giusta ripartizione delle ricchezze", che dovrebbe caratterizzare ogni "regolare governo" (ogni governo che abbia delle "règles", avrebbe detto Mably). Gli echi di questa influenza mablina persistono anche nel progetto costituzionale del '99: non a caso, potremmo dire, dato che nel triennio figurano a Napoli ben tre traduzioni dei *Droits et devoirs du citoyen* di Mably. E, possiamo aggiungere, la diffusione delle traduzioni di Mably, già ampia a partire dagli anni '60, si intensificò nel triennio: accanto ad una prevalente attenzione per i *Droits*, figura anche, nella Repubblica ligure, una edizione che si annuncia come traduzione completa delle opere (ma che non riuscì ad esserlo), in cui non figurano i *Droits* ma altre opere significative come il *De la législation* o i *Principes de morale*⁸.
7. Nel progetto di Pagano i Tribunali di Censura sono singolarmente simili all'istituzione della Censura prospettata da Mably, destinata a "prendre les moeurs sous sa protection" e collegata ad una attiva azione di educazione pubblica⁹. I tribunali proposti da Pagano, incaricati di vegliare sui costumi per salvaguardare la "virtù repubblicana", sono collocati nello stesso titolo della Costituzione in cui figura anche l'educazione pubblica. Anche l'altra "aggiunzione" al modello francese, l'Eforato, pensato come "Tribunale supremo che abbia la custodia della Costituzione e della libertà", presenta qualche affinità con quel "corps toujours subsistant qui

⁶ Cfr. F. VENTURI, Nota introduttiva a Pagano, in *Illuministi italiani*, Tomo V, Riformatori napoletani, a cura di Id., Milano-Napoli 1962, pp.796 e 831.

⁷ Cfr. *Saggi*, cit., Introduzione, p.12.

⁸ Cfr. F.MAZZANTI PEPE, Mably e le traduzioni italiane di epoca giacobina, in *Il genio delle lingue. Le traduzioni del settecento in area franco-italiana*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1989, pp.225-237, con nota bibliografica finale sulle traduzioni italiane delle opere di Mably. Per una sintetica individuazione dell'impostazione metodologica e dei tratti essenziali del pensiero politico di Mably mi permetto altresì di rinviare al mio Mably: per una democrazia a misura d'uomo, in "Materiali per una storia del pensiero giuridico", XXIII, 1993, 1, pp.43-59; e, più ampiamente a *Colloque Mably. La politique comme science morale*, a cura di F. Gauthier e F. Mazzanti Pepe, 2 voll., Bari, 1995-97.

⁹ *Observations sur le Gouvernement et les lois des Etats-Unis de l'Amérique*, in *Collection complète des oeuvres de Mably*, voll.15, Paris, an III, vol. VIII, pp.401-402.

conserve religieusement le dépôt des lois, de la politique et du caractère national” che Mably consigliava alla nascente democrazia americana¹⁰. Ma qui , al di là dei motivi che inducono ad istituirlo, che Pagano individua nel “salutare timore che dobbiamo noi avere del dispotismo, e di ogni altro potere arbitrario”, egli immagina una istituzione che “tenga in mano la bilancia dei poteri e li rinchiuda nei loro giusti confini”¹¹e la sua concreta proposta istituzionale sembra andare ben al di là delle vaghe indicazioni mabliane. L'Eforato del progetto costituzionale è dotato di poteri di iniziativa in materia di revisione costituzionale e, soprattutto, di controllo sulla costituzionalità delle leggi¹². Occorre considerare che, al momento della stesura del progetto costituzionale del '99, la costituzione degli Stati Uniti d'America aveva ormai più di un decennio di vita e che quindi Pagano poteva profittare della lezione di un costituzionalismo più maturo di quello a cui poteva far riferimento, al pari di Mably, nella prima metà degli anni '80.

8. Il riferimento al modello americano stava al cuore dell'alternativa girondina, per molti aspetti anticipatrice del pensiero tocquevilliano sulla democrazia, i cui protagonisti sono Brissot e Condorcet. Il costituzionalismo girondino trovò la sua più organica sistemazione nel progetto costituzionale presentato da Condorcet alla Convenzione nel febbraio del '93. E l' *incipit* della relazione Condorcet è ripreso, perfino nell'andamento stilistico della frase, all'inizio della relazione di Pagano, in cui figura inoltre un analogo riconoscimento del valore del modello americano. A Condorcet, che esordisce affermando “Donner ..une constitution qui, fondée uniquement sur les principes de la raison et de la justice, assure aux citoyens la jouissance la plus entière de leurs droits... ; tel est le problème que nous avons à résoudre”, fa eco Pagano: “Una Costituzione che assicuri la pubblica Libertà e che...guardi a soffocare i germi della corruzione e del dispotismo, è l'opera più difficile cui possa aspirare l'arditezza dell'umano ingegno”. L'analogo avvertimento condorcetiano che si dovesse evitare i due estremi dell'anarchia e del dispotismo si conclude con l'incitamento a seguire “l'exemple d'un Peuple digne d'en nous donner, les Etats Unis de l'Amérique”, che in Pagano suona come “Gran passi avea già dato l'America in questa, diremo *nuova scienza*, formando le Costituzioni de' suoi liberi Stati”¹³.

9. E' già stato notato, per quanto di sfuggita, come il “giacobinismo” napoletano avesse tratto alimento, fin dai primi anni '90, dagli “entusiasmi” nei confronti del partito brissotino e in una “convinta militanza” dalla parte delle Gironda¹⁴ . Notazione importante, secondo me, perché estensibile a buona parte del presunto “giacobinismo”

¹⁰ Ibid., p.379.

¹¹ Progetto di costituzione, cit., Rapporto introduttivo, pp. XIII-XIV.

¹² Progetto di costituzione, cit., titolo XIII, Custodia della Costituzione, art. 359.

¹³ Le citazioni da Condorcet e da Pagano sono rispettivamente in Rapport concernant l'exposition des principes et des motifs du plan sur le nouveau pacte social , 15 février 1793, in Archives Parlementaires, vol. LVIII, p. 583 e in Progetto di costituzione, cit., Rapporto introduttivo .

¹⁴ Cfr. A. DE FRANCESCO, Vincenzo Cuoco. Una vita politica, Roma-Bari, 1997, p.13.

italiano, che andrebbe quindi riconsiderato proprio verificando se quell'ampia maggioranza di suoi protagonisti che sono stati classificati come "giacobini moderati" non siano più correttamente da identificare come "girondini", cioè portatori di una specifica cultura costituzionale e di uno specifico progetto politico costituzionale. E, ancor più importante, perché varrebbe la pena di verificare quanto di questa cultura resti in momenti anche più distanti nel tempo: ho cercato di dimostrare altrove, ad esempio, l'esistenza di un universo concettuale comune tra Brissot e Cattaneo, che accomuna in una analoga valenza liberal-democratica il loro "federalismo"¹⁵.

10. Occorre qui una breve sintesi di quel che intendo quando parlo di "alternativa girondina", destinata, a riaffiorare ciclicamente nelle correnti più avanzate del liberalismo. Si tratta di un progetto in cui si coglie l'essenziale del modello americano (la logica del bilanciamento dei poteri, la supremazia della costituzione, l'idea connessa di un potere costituente fondante i poteri costituiti, ed anche l'ispirazione etico-religiosa del suo repubblicanesimo) e si propone di adattarlo alla Francia in funzione correttiva di alcuni caratteri del suo nascente costituzionalismo. L'obiettivo è quello di evitare i rischi di una tendenziale "tirannia democratica" sottesa alla stessa assolutizzazione di una sovranità popolare integralmente delegata ai rappresentanti, ponendo al centro della riflessione la ricerca di una forma di democrazia rappresentativa che non vanifichi di fatto il principio della sovranità della nazione, cui occorre assicurare, attraverso forme istituzionali di controllo e partecipazione al potere, il godimento effettivo della proclamata sovranità. In questo quadro la stessa volontà generale della nazione è concepita come frutto di una ricomposizione al centro dei suoi differenti e reali interessi, che vanno riconosciuti e a cui vanno garantite vie istituzionali di espressione, di tipo "federalista", traendo cioè dalla lezione americana l'idea della necessità di articolazione del potere a diversi livelli, ma non certamente l'ipotesi di una federazione di stati. Il richiamo al federalismo americano, sottolineandone peraltro il carattere fortemente unitario, significa solamente evitare che la nazione scompaia dietro un'unica rappresentanza a livello centrale, consentendole di esprimersi in modo attivo e partecipe a diversi livelli di rappresentanza..

11. Tutti questi elementi sono presenti e diffusi nel "giacobinismo" italiano, ivi compresa l'inclusione di Mably tra i sommi maestri: occorre ricordare a questo proposito che l'apologia di Mably fu fatta per primo proprio da Brissot, in opposizione all'Assemblea nazionale che aveva rifiutato la proposta di erigergli un monumento¹⁶. E molti sono i punti in comune tra il costituzionalismo dei due, su cui non posso soffermarmi, se non per

¹⁵ Prima di Cattaneo: il federalismo girondino, in *Storia e percorsi del federalismo*. L'eredità di Carlo Cattaneo, a cura di D. Preda e C. Rognoni Vercelli, Bologna, 2005, 2 voll., vol. I, pp. 205-237.

¹⁶ Cfr. *Justice rendue à M. l'abbé de Mably, contre ses envieux et ses détracteurs e Observations de l'auteur du Patriote sur cette lettre* in « *Le Patriote François, par une Société de Citoyens, et dirigée par J. P. Brissot de Warville* », n.672, 11 giugno 1791, pp. 651-2.

ricordarne la comune convinzione che l'unica forma di governo "naturale" sia quella che ha per base la "vera democrazia": una democrazia rappresentativa, capace di coniugare l'assoluto dei principi con le prudenti istituzioni della libertà.

12. Non è difficile vedere quanto di questo messaggio sia presente nel triennio giacobino italiano e quanto sia improprio catalogarlo nei termini di un giacobinismo, per quanto moderato: diversi ne erano infatti i presupposti e diverse le declinazioni istituzionali.
13. Torniamo al caso di Pagano: certamente più simile a questo primo girondinismo che ai girondini del Termidoro, un gruppo ormai privato dei suoi elementi migliori e sostanzialmente privo di un organico progetto politico guidato da idee forti. Nella costituzione dell'anno III persiste solo qualcosa dell'"alternativa girondina": si è parlato non a caso, di "momento americano della rivoluzione francese", il cui frutto però si riduce solo alla scelta del bicameralismo¹⁷, mentre persiste "una sorta di riflesso condizionato... a ribadire la centralità del potere legislativo"¹⁸, da cui discende il mancato accoglimento di ogni idea di un organo cui affidare il controllo di costituzionalità delle leggi.
14. Due parole, infine, prima di concludere, su un'altra figura emblematica del triennio, quella di Giuseppe Compagnoni, personaggio di spicco a livello culturale e politico nella Cisalpina prima e poi, in età napoleonica, nella Repubblica e nel Regno d'Italia..
15. Compagnoni aveva riposto la sua fiducia entusiasta nella capacità della costituzione madre dell'anno III, aperta all'influenza dell'esperienza americana, di voltar pagina rispetto alla precedente corruzione della forma di governo democratica, classificata come "oclocrazia", cioè governo dei "demagoghi" e della "demagogia", per configurare invece una sana "democrazia rappresentativa"¹⁹. Si tratta, nell'analisi che Compagnoni compie nei suoi *Elementi di diritto costituzionale democratico* (1797), il primo manuale italiano di diritto costituzionale, di una democrazia che sappia coniugare, così come nell'alternativa girondina, Rousseau con Montesquieu, ed in cui si contemperino rappresentanza e "garanzia sociale" dei diritti dei cittadini²⁰.
16. Fiducia destinata ad andare delusa, così come quella successiva in Napoleone, dapprima salutato come il novello Washington, e poi amaramente considerato "traditore" dei principi della democrazia

¹⁷ Cfr. M. LAHMER, *Le paradigme constitutionnel américain dans le débat français: 1795 et 1848*, in *Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti dall'età delle rivoluzioni all'età contemporanea*, a cura di F. Mazzanti Pepe, Genova, 2005, pp. 293-322.

¹⁸ S. LUZZATTO, *Termidoro e costituzione: la Commissione degli Undici*, in "Storia. Amministrazione. Costituzione. Annale I.S.A.P.", 2, 1994, p. 73.

¹⁹ Cfr. S.MASTELLONE, *Introduzione all'edizione da lui curata di G. COMPAGNONI, Elementi di diritto costituzionale democratico*, Firenze, 1987, pp. I-XVII.

²⁰ Cfr. G. COMPAGNONI, *Elementi di diritto costituzionale democratico, ossia Principj di giuspubblico universale*, ed. cit., passim e praecipue cap. XIV e ultimo, "Della democrazia rappresentativa", pp. 216-247.

rappresentativa . Non è un caso che Compagnoni dedichi, nei primi '20, le sue cure alla stesura di un' ampia *Storia d'America*, riprendendo così un tema, afferma, a lui caro fin dalla prima gioventù²¹. Nell'ultimo libro dell'opera, il modello americano, dettagliatamente esaminato anche dal punto di vista costituzionale, viene proposto come la migliore forma possibile di "rappresentanza piena, imponente, uguale" di tutti gli interessi; sotto l'egida di una saggia costituzione, le istituzioni sono "quelle che meglio hanno provveduto al bene degli uomini", il governo "garantisce la proprietà, soddisfa all'opinione, eccita lo sviluppamento dei talenti e della industria", oltre che incoraggiare "la religione e l'istruzione, senza far differenza di alcuna setta"²². Un quadro confortante, insomma, per chi ha l'animo esacerbato dalle tante delusioni subite e un "ammaestramento" per "la troppo vecchia e corrotta Europa"²³. Emerge anche , a sorpresa, anche un giudizio positivo sul federalismo, che si contrappone a quello, drasticamente e senza appello negativo espresso nel 1798 nel suo *Vocabolario democratico, ad vocem*, in cui Compagnoni cadeva, come molti suoi contemporanei, nell'equivoco di considerarlo un "mostro politico" in quanto inconciliabile coi sacri principi dell' unità e indivisibilità della nazione, pur preoccupandosi di assolvere i girondini da alcuna intenzione di "dividere la Francia" e contrapponendoli , in positivo, alla atroce "tirannide robespierriana"²⁴. A vent'anni di distanza, nella *Storia d'America*, Compagnoni invita a deporre il "giusto timore" iniziale circa un possibile effetto disgregatore del federalismo, per riconoscere nel "carattere federativo della costituzione il più saldo appoggio della costituzione medesima"²⁵ .

17. Nuova consapevolezza, quindi, che il concetto di federalismo, declinabile nel suo significato più profondo e più generale come proposta alternativa al binomio uniformità/accentramento, nel segno della valorizzazione e ricomposizione al centro delle differenze, lungi dall'essere antitetico alla democrazia, poteva avervi piena cittadinanza.

18. E la persistenza, fino ed oltre il 1848 di un federalismo ascrivibile al movimento democratico, è stata recentemente sottolineata proprio in riferimento alla circolazione del modello gaditano, apprezzato non solo per l' opzione in favore della religione cattolica , ma anche per il suo accentuato decentramento, rispettoso delle diversità 'storiche' dei popoli, come avvenne tra quei carbonari meridionali che si fecero "portatori di un progetto rivoluzionario politico e sociale autonomo da quello mazziniano

²¹ Cfr. G.COMPAGNONI, *Storia d'America*, 20 tomi in 7 voll., Milano, 1822, vol.VII, t..XX, dedica finale Alla ornatissima Signora Petronilla Reina nata Gorini di Pesaro, p. 221.

²² G.COMPAGNONI, *Storia d'America*, cit., vol.. VII, t..XX, libro XIX ed ultimo, passim.Le citazioni alle pp. 213 e 219-20.

²³ Ibid. ,dedica, cit., p.227.

²⁴ G.COMPAGNONI, Il vocabolario democratico, voce Federalismo, in "Monitore cisalpino" 3 fruttidoro a VI (20 agosto 1798), riedito in *Giornali giacobini italiani*, a cura di R. De Felice, Milano, 1962, p. 488.

²⁵ G.COMPAGNONI, *Storia d'America*, cit., vol.. VII, t..XX, libro XIX, p.216.

e caratterizzato politicamente da un' accentuata tendenza federalistica"²⁶.

19. Un ultimo spunto, questo, per riflettere, alla luce del significato della circolazione di modelli tra culture costituzionali diverse, sulle insufficienze della tradizionale partizione democratico/moderato anche al di là del triennio di fine settecento.

²⁶ M. S. CORCIULO, La circolazione del modello spagnolo in Italia, in *Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti dall'età delle rivoluzioni all'età contemporanea*, cit., p.146.